COMUNE DI COLLESANO
PROVINCIA DI PALERMO
Tel. 0921661104/661158 - fax 0921661205

UFF. SEGRETERIA

REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO

Il presente regolamento, composto da n. 62 articoli, è stato approvato definitivamente dal Consiglio Comunale con atto n. 83 del 21.11.2000.=

Il Segretario Comunale

COMUNE DI COLLESANO

Modificato art. 36 con delibera di CC n. 56/2003
Modificato art. 36 con delibera di CC n. 42/2023

ART. 1
(Prima adunanza del Consiglio)

1. Entro quindici giorni dalla proclamazione degli eletti il Consiglio del Comune tiene la sua prima adunanza.
2. La convocazione è disposta dal Presidente del Consiglio uscente con invito da notificarsi almeno dieci giorni prima di quello stabilito per l'adunanza.
3. Qualora il Presidente del Consiglio non provveda, la convocazione è disposta dal vice presidente uscente e, in difetto, dal consigliere nuovo eletto anziano per numero di preferenze individuali, il quale assume la presidenza provvisoria dell'adunanza sino all'elezione del nuovo presidente.

ART. 2
(Giuramento dei consiglieri)

1. Il Consigliere anziano, appena assunta la presidenza provvisoria presta giuramento con la seguente formula: "***Giuro di adempiere le mie funzioni con scrupolo e coscienza nell'interesse del Comune in armonia agli interessi della Repubblica e della Regione***".
2. Quindi invita gli altri consiglieri a prestare giuramento con la stessa formula.
3. I Consiglieri non presenti alla prima adunanza prestano giuramento nella seduta successiva, prima di essere immessi nell'esercizio delle loro funzioni.
4. Del giuramento si redige processo verbale.
5. I Consiglieri che rifiutano di prestare giuramento decadono dalla carica.
6. La decadenza è dichiarata dal Consiglio.

ART. 3
(Adempimenti della prima adunanza)

Nella prima adunanza e, ove occorra, in quella immediatamente successiva, il consiglio procede, dopo le operazioni del giuramento, alla convalida ed all'eventuale surrogazione degli eletti, all'esame di eventuali situazioni di incompatibilità ed all'elezione del Presidente e del vice presidente del medesimo collegio.

ART. 4
(Elezione del Presidente e del Vicepresidente)

Il Consiglio Comunale elegge nel suo seno con votazioni separate il presidente ed il vicepresidente. Nella prima votazione per l'elezione del presidente necessita il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri in carica. In successiva votazione è eletto il candidato che ha riportato il maggior numero di voti ed in caso di parità, il Consigliere anziano per numero di preferenze individuali. In caso di assenza o impedimento, il presidente è sostituito dal vice presidente e, in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo, dal consigliere presente più anziano per numero di preferenze individuali.

ART. 5
(durata e cessazione della carica del presidente)

1. Il Presidente rimane in carica per tutta la durata del Consiglio Comunale.
2. In caso di cessazione dalla carica per dimissioni, decadenza , morte, o, comunque, di vacanza sopravvenuta della carica di Presidente, il Consiglio procede alla nuova elezione alla prima seduta utile.

ART. 6
(Revoca del Presidente del Consiglio)

1. Il Presidente del Consiglio Comunale cessa, altresì, dalla carica, in caso di revoca per gravi e reiterate violazioni dei propri doveri istituzionali, che compromettono gravemente il buon andamento dei lavori consiliari.
2. La proposta di revoca, adeguatamente motivata e sottoscritta da almeno un terzo dei Consiglieri componenti il Consiglio, viene posta in discussione non oltre la prima seduta consiliare successiva alla sua presentazione.
3. Il Presidente convoca e presiede la seduta in cui viene posta in discussione la proposta di revoca, che deve costituire l'unico argomento all'ordine del giorno della seduta.
4. La votazione è preceduta da una relazione in cui il Presidente risponde agli addebiti contenuti nella proposta, e dalla discussione generale, durante la quale ogni Consigliere può intervenire per una sola volta e per un tempo non superiore a 15 minuti. Il Presidente ha diritto di replicare per non più di trenta minuti.
5. La proposta di revoca è votata a scrutinio segreto a mezzo scheda indicando con SI il voto favorevole alla revoca e con NO il voto contrario. La revoca è approvata se votata dalla maggioranza dei Consiglieri componenti il Consiglio.
6. Per gli stessi addebiti, la proposta di revoca non approvata non può essere ripresentata.

ART. 7
(Attribuzioni del Presidente)

1. Il Presidente del Consiglio Comunale è un organo neutrale e non è dunque portatore di un indirizzo politico di cui debba rispondere al Consiglio.
2. Il Presidente, convoca e presiede il Consiglio Comunale; dirige e regola la discussione; mantiene l'ordine e garantisce l'osservanza delle leggi e delle norme del presente regolamento: pone, secondo l'ordine del giorno le questioni sulle quali il Consiglio è chiamato a deliberare; proclama il risultato delle votazioni: ha facoltà di sospendere le adunanze, le scioglie nei casi di esaurimento dell'ordine del giorno e per garantire l'ordine e negli altri casi previsti dalla legge e dal presente regolamento; esercita tutti gli altri poteri previsti dalla legge, dallo statuto e dal presente regolamento.
3. In caso di sua assenza o impedimento ne fa le veci il vice presidente.
4. Qualora sia assente o impedito anche il vice presidente la presidenza del consiglio è assunta dal Consigliere anziano per numero di preferenze.
5. Per l'espletamento delle proprie funzioni il Presidente del Consiglio si avvale delle strutture dell'Ente.

ART. 8
(Costituzione dei gruppi consiliari)

1. Nella prima seduta consiliare, dopo le elezioni amministrative per il rinnovo del Consiglio Comunale, si costituiscono i Gruppi Consiliari.
2. I consiglieri sono tenuti a dichiarare a quale gruppo consiliare intendono appartenere.
3. Ciascun gruppo deve essere costituito da almeno tre consiglieri.
4. Il Presidente d'intesa con i capigruppo esistenti, autorizza la costituzione di un gruppo con un numero inferiore a tre.
5. Può essere costituito un gruppo misto.
6. Ogni singolo gruppo deve comunicare al Presidente il nome del proprio capogruppo.

ART. 9
(Incarichi speciali)

1. Il Consiglio può incaricare, con apposita deliberazione uno o più Consiglieri di riferire su oggetti che esigono indagini od esame speciale.
2. Per l'espletamento di tali incarichi i Consiglieri si avvalgono degli uffici e servizi comunali.

3. Concludono l'incarico con una relazione che, previa iscrizione all'ordine del giorno, viene letta al Consiglio il quale ne terrà conto per l'adozione delle sue deliberazioni, senza restare vincolato alle conclusioni della stessa.

ART. 10
(Indennità di presenza e rimborso spese)

1. I Consiglieri hanno diritto alla indennità di presenza per ciascuna adunanza a cui abbiano partecipato, nella misura fissata dalla legge.
2. Al Presidente del Consiglio o ad un Consigliere dallo stesso delegato , che si reca, per ragioni del proprio mandato, fuori dal territorio comunale, spetta il rimborso delle spese di viaggio sostenute e delle altre spese di pernottamento e soggiorno effettivamente indispensabili e documentate.

Art. 11
(Funzioni rappresentative)

1. Per la partecipazione a particolari cerimonie o celebrazioni, può essere nominata una Delegazione consiliare, composta da almeno un rappresentante per ciascun gruppo politico.
2. La Delegazione viene designata dal Consiglio Comunale.
3. Ai componenti la Delegazione spetta il rimborso delle spese di viaggio sostenute e delle altre spese di pernottamento e soggiorno effettivamente indispensabili e documentate.

ART. 12
(Conferenza dei capigruppo)

1. E' istituita la conferenza dei capigruppo. La conferenza dei capigruppo si riunisce sotto la presidenza del Presidente.
2. La Conferenza è convocata, ogni qual volta lo si ritenga opportuno, dal Presidente per essere sentita sulla programmazione dei lavori del Consiglio o quando lo richieda almeno un capogruppo.

ART. 13
(Locali per i gruppi consiliari)

Per l'espletamento delle loro funzioni i gruppi consiliari disporranno di idonei locali e di quant'altro necessario (fotocopiatura, telefoni, attrezzature informatiche, personale tecnico, amministrativo ed ausiliario).

ART. 14
(Riunioni del Consiglio)

Il Consiglio si riunisce secondo le modalità dello Statuto e viene convocato e presieduto dal Presidente dell'Organo medesimo (art. 20 L. 7/92, come modificato dall'art. 44 della L.R. 26/93).

ART. 15
(Convocazione del Consiglio)

1. Il Consiglio è convocato in seduta ordinaria dal Presidente del Consiglio almeno cinque giorni prima di quello stabilito per l'adunanza, con avviso contenente l'ordine del giorno da consegnarsi al domicilio eletto nel Comune.
2. La convocazione del Consiglio è disposta anche per domanda motivata di un quinto dei Consiglieri in carica o su richiesta del Sindaco. In tali casi la riunione del Consiglio deve avere luogo entro venti giorni dalla richiesta (art. 20 comma 1° L. 7/92).
3. Nei casi di urgenza motivata la consegna dell'avviso con l'ordine del giorno e/o gli argomenti da trattarsi in aggiunta a quelli già inscritti all'o.d.g., può avere luogo anche ventiquattro ore prima; ma in tal caso, ogni delibera, su richiesta della maggioranza dei Consiglieri presenti, può essere differita al giorno seguente.
4. Nell'o.d.g. sono inscritte con precedenza le proposte del Sindaco e dopo le proposte dei singoli consiglieri. Le proposte non esitate nel corso di una seduta sono inscritte in testa all'o.d.g. della seduta successiva.
5. Nei giorni di seduta del Consiglio va esposta al balcone della sede del Comune la bandiera nazionale, nonché quella dell'Unione Europea.

ART. 16
(Adunanze aperte)

1. Quando particolari motivi di ordine sociale e politico lo facciano ritenere opportuno, il Presidente del Consilgio di concerto coi Capigruppo Consiliari può indire l'adunanza "aperta" del Consiglio Comunale, nella sua sede abituale.
2. Tali adunanze hanno carattere straordinario ed alle stesse possono essere invitati, con i Consiglieri Comunali, Parlamentari, rappresentanti della Regione, della Provincia, delle circoscrizioni, di altri Comuni e delle forze sociali, politiche e sindacali, interessati ai temi da discutere.
3. In tali particolari adunanze il Presidente, garantendo la piena e prioritaria libertà di espressione dei membri del Consiglio Comunale, consente anche interventi dei rappresentanti come sopra invitati, perché portino il loro contributo di opinioni e di conoscenze e precisino al Consiglio comunale gli orientamenti delle parti sociali da loro rappresentate.
4. Qualora tali particolari riunioni del Consiglio Comunale si concludano con un voto che può avere per oggetto una mozione, un ordine del giorno, una risoluzione od una petizione o, infine la nomina di una Commissione per rappresentare ad altre autorità ed Enti gli intendimenti del Consiglio sui problemi trattati, alle votazioni relative prendono parte solo i Consiglieri Comunali, con esclusione degli altri presenti.
5. Durantre le sedute aperte del Consiglio Comunale non possono essere tratatti affari di ordinaria competenza istituzionale del Consiglio stesso e non possono essere deliberate autorizzazioni od impegni di spesa a carico del Comune.

ART. 17
(Pubblicazione dell'ordine del giorno)

L'elenco degli oggetti da trattarsi dal Consiglio deve essere, a cura del Segretario, pubblicato nei termini di cui all'art. 15 del presente regolamento all'Albo dell'Amministrazione.

ART. 18
(Deposito di atti e documenti)

1. Presso la segreteria del Comune saranno raccolte a disposizione dei Consiglieri, almeno tre giorni prima della seduta, gli atti e i documenti concernenti le proposte inscritte all'o.d.g.
2. Tale termine è ridotto a ventiquattro ore nel caso di cui al 3° comma del precedente art. 15.

ART. 19
(Attribuzione del Consiglio)

1. Il Consiglio è l'organo di indirizzo e di controllo politico amministrativo.
2. Il consiglio ha competenza limitatamente ai seguenti atti fondamentali:

a) gli statuti dell'ente e delle aziende speciali, i regolamenti, l'ordinamento degli uffici e dei servizi;

b) i programmi, le relazioni previsionali e programmatiche, i piani finanziari, i programmi triennali e l'elenco annuale dei lavori pubblici, i bilanci annuali e pluriennali e relative variazioni, i conti consuntivi, i piani territoriali ed urbanistici, i programmi annuali e pluriennali per la loro attuazione, le eventuali deroghe ad essi, i pareri da rendere nelle dette materie;

c) I criteri generali per l'adozione dei regolamenti sull'ordinamento degli uffici e servizi.

d) le convenzioni tra i comuni e quelle tra comuni e provincia, la costituzione e la modificazione di forme associative;

e) l'istituzione, i compiti e le norme sul funzionamento degli organismi di decentramento e di partecipazione;

f) l'assunzione diretta dei pubblici servizi, la costituzione di istituzioni e di aziende speciali, la concessione dei pubblici servizi, la partecipazione dell'ente locale a società di capitali, l'affidamento di attività o servizi mediante convenzione;

g) l'istituzione e l'ordinamento dei tributi, la disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi;

h) gli indirizzi da osservare da parte delle aziende pubbliche e degli enti dipendenti, sovvenzionati o sottoposti a vigilanza;

i) la contrazione dei mutui non previsti espressamente in atti fondamentali del consiglio comunale e la emissione dei prestiti obbligazionari;

l) le spese che impegnino i bilanci per gli esercizi successivi, escluse quelle relative alle locazioni di immobili ed alla somministrazione e fornitura di beni e servizi a carattere continuativo;

m) l' autorizzazione ad avvalersi di modalità di gara diverse dai pubblici incanti in materia di lavori pubblici e di pubbliche forniture.

3. Le deliberazioni in ordine agli argomenti di cui al presente articolo non possono essere adottate in via d'urgenza da altri organi del comune o della provincia.

Art. 20
(Numero legale)

1. Il Consiglio delibera con l'intervento della maggioranza dei Consiglieri in carica.
2. La mancanza del numero legale comporta la sospensione di un' ora della seduta in corso.

3. Qualora dopo la ripresa dei lavori non si raggiunga o venga meno di nuovo il numero legale, la seduta è rinviata al giorno successivo con medesimo o.d.g. e senza ulteriore avviso di convocazione.
4. Nella seduta di prosecuzione è sufficiente per la validità della deliberazioni l'intervento dei due quinti dei Consiglieri in carica. Le eventuali frazioni, ai fini del calcolo dei due quinti, si computano per unità.
5. Nella sedutà di cui al superiore comma non possono essere aggiunti altri argomenti oltre a quelli già iscritti all'o.d.g.
6. Della mancanza del numero legale è fatta menzione nel processo verbale con l'indicazione dei nomi degli intervenuti. I Consiglieri sono tenuti, in ciascuna seduta, ad apporre la firma nell'apposito registro e ad informare la Presidenza in caso di allontanamento dall'aula.

ART. 21
(Decadenza dei Consiglieri Comunali per mancata partecipazione alle sedute)

1. I Consiglieri devono comunicare in tempo utile i motivi che impediscono la loro partecipazione alla seduta del Consiglio.
2. Il Presidente del Consiglio, all'inizio della seduta cui l'assenza si riferisce, ne informa il Consiglio.
3. Decadono dalla carica, a norma dell'art. 173 dell'O.A.EE.LL., i Consiglieri che senza giustificato motivo non intervengono a tre sedute consecutive del Consiglio.
4. La decadenza è dichiarata dal Consiglio, sentiti gli interessati con preavviso di dieci giorni.
5. Il Presidente ogni sei mesi riferisce al Consiglio Comunale sull'assenza dei Consiglieri alle sedute del Consiglio stesso e sulle giustificazioni addotte e dispone la pubblicazione dei dati annuali relativi alle presenze dei Consiglieri alle sedute consiliari singole e ripartite per gruppo consiliare.

ART. 22
(Dovere di informazione da parte dei Consiglieri)

1. I Consiglieri devono informare il Presidente, il quale è tenuto a riferirne al Consiglio Comunale nella prima seduta utile, degli eventuali procedimenti penali a proprio carico come indiziati o imputati di reato o di eventuali proposte per l'applicazione nei loro confronti di una misura di prevenzione. Dopo la comunicazione dle Presidente al Consiglio, l'interessato può chiedere la parola per fare le dichiarazioni che ritiene opportune.

2. L'omissione dell'informazione al Presidente comporta una censura da parte del Consiglio di cui va fatta menzione nel processo verbale della seduta.

ART. 23
(Accesso all'aula consiliare)

1. Nessuno può avere accesso nella parte dell'aula riservata ai Consiglieri, all'infuori del Segretario Comunale, dell'Amministrazione e dei dipendenti che siano assegnati al servizio d'aula, salvo le persone delle quali sia stata disposta l'audizione e quelle invitate dal Presidente in considerazione degli argomenti posti all'o.d.g.
2. Nessuno può entrare armato nella parte dell'aula riservata ai Consiglieri.

ART. 24
(Pubblicità delle sedute)

1. Il pubblico può assistere alle sedute che non siano segrete rimanendo nello spazio ad esso riservato, in silenzio, mantenendo contegno rispettoso ed astenendosi da qualsiasi segno di approvazione o disapprovazione.
2. Qualora il pubblico disturbasse il regolare svolgimento della seduta, il Presidente potrà ordinare l'allontanamento dei responsabili ed in casi più gravi adottare provvedimenti adeguati, compreso lo sgombero dello spazio riservato al pubblico stesso.

ART. 25
(Segretario del Consiglio Comunale)

1. Il Segretario Comunale è segretario del Consiglio Comunale.
2. Egli non può svolgere la funzione di Segretario del Consiglio nei casi espressamente previsti dalla legge con particolare riferimento all'art. 176 dell'O.A.EE.LL. (L.R. 15.03.63 n. 16).
3. In tale ipotesi il Segretario ha l'obbligo di allontanarsi dalla sala delle adunanze e le funzioni di Segretario sono svolte dal Consigliere Comunale più giovane di età limitatamente alla trattazione dei relativi affari.

ART. 26
(Redazione ed approvazione dei verbali delle deliberazioni)

1. Di ogni seduta, a cura del Segretario, vengono redatti i verbali delle deliberazioni.
2. Il Consiglio può stabilire che, in aggiunta alla redazione dei verbali, il resoconto della seduta sia effettuato mediante l'uso di apparecchiature di registrazione.
3. Il verbale deve contenere, per ogni questione trattata il resoconto sommario di tutti gli interventi, nonché le modalità e l'esito delle votazioni con l'indicazione degli astenuti.
4. E' firmato dal Presidente, dal Consigliere anziano per numero di preferenze tra i presenti e dal Segretario.
5. I verbali vengono letti nell'adunanza del Consiglio successiva a cui si riferiscono.
6. Vengono dati per letti se recapitati ai Consiglieri con l'avviso di convocazione del Consiglio e se depositati in Segreteria nel termine di cui al precedente art. 18.
7. Ogni Consigliere può chiedere la parola, per non più di cinque minuti, per fare inserire rettifiche nel verbale o per chiarire il contenuto delle proprie dichiarazioni riportate nel verbale stesso o per fatto personale.
8. I verbali vengono approvati con votazione palese a maggioranza di voti dei Consiglieri presenti.

ART. 27
(Nomina degli scrutatori)

Prima di procedere alla trattazione di argomenti che comportano votazioni, il Consiglio, su proposta del Presidente, designa tre Consiglieri per l'espletamento delle funzioni di scrutatore.

ART. 28
(Comunicazioni del Presidente)

1. Ad inizio della seduta e dopo l'eventuale approvazione dei verbali della seduta precedente, il Presidente:
 a) comunica i messaggi e le eventuali lettere pervenute aventi per oggetto materie di interesse del Consiglio. Non dà lettura degli scritti anonimi e sconvenienti;
 b) dà notizia delle pronunce di annullamento e delle richieste di chiarimento da parte del CO.RE.CO. concernenti deliberazioni adotatti dal Consiglio;
 c) dà lettura delle interrogazioni e delle interpellanze, ordini del giorno, mozioni e proposte di deliberazioni pervenute alla presidenza prima dell'inizio delle sedute, con la sola indicazione dell'oggetto, della data e dei Consiglieri firmatari;

d) dà le comunicazioni che sono di interesse del Consiglio, comprese quelle concernenti procedimenti penali a carico di dipendenti.

2. Sulle comunicazioni del Presidente può intervenire un solo Consigliere per gruppo e per non più di cinque minuti.
3. Il Presidente può dare la parola ai singoli Consiglieri per comunicazioni urgenti e se il Presidente concede la parola si applica la disposizione precedente.

ART. 29
(Trattazione degli argomenti all'o.d.g.)

1. In ogni seduta, compiuti gli adempimenti indicati negli articoli precedenti, il Presidente mette in trattazione gli argomenti all'o.d.g. secondo l'ordine della loro inserzione nell'avviso di convocazione.
2. Il Consiglio non può deliberare su alcuna proposta o questione che non sia all'o.d.g.
3. L'iniziativa delle proposte oltre che al Sindaco compete ai singoli Consiglieri.
4. Ai sensi dell'art. 53 della L. 142/90 come recepito dalla L.R. n. 48/91, su ogni proposta di deliberazione deve essere richiesto il parere in ordine alla regolarità tecnica e contabile del servizio interessato, del Responsabile di ragioneria nonché del Segretario Comunale sotto il profilo di legittimità.

ART. 30
(Inversione dell'o.d.g.)

1. Su proposta del Presidente del Consiglio o di uno dei Consiglieri può essere deliberato il prelievo di uno o più argomenti iscritti all'ordine del giorno.
2. Sulla proposta, che può essere illustrata per un tempo non superiore a cinque minuti, possono prendere la parola due Consiglieri che parlino l'uno a favore e l'altro contro.
3. La proposta è sottoposta all'approvazione del Consiglio.

ART. 31
(Illustrazione delle proposte - Discussione generale)

1. La discussione generale sull'argomento o proposta all'o.d.g. inizia con la redazione di uno dei firmatari della proposta stessa. La relazione non può superare la durata di venti minuti.

2. La proposta può essere illustrata anche mediante relazione scritta distribuita ai Consiglieri prima della discussione.

ART. 32
(Interventi dei Consiglieri)

Alla discussione possono prendere parte tutti i Consiglieri; qualora nessuno chieda la parola, si procede senz'altro alla votazione.

ART. 33
(Facoltà di parlare)

1. Nessuno può parlare al Consiglio se non ne abbia avuto facoltà dal Presidente, né può interloquire quando altri hanno la parola e tanto meno interrompere l'oratore.
2. Il Presidente può, alla fine dell'intrevento, prendere la parola per dare spiegazioni e chiarimenti.
3. Non può essere concessa la parola durante le votazioni, né tra prova e controprova.

ART. 34
(Ordine negli interventi dei Consiglieri)

1. La parola è concessa ai Consiglieri secondo l'ordine delle richieste.
2. E' consentito lo scambio di turno tra gli oratori iscritti a parlare.
3. Giunto il loro turno, gli iscritti che non risultino presenti in aula decadono dalla facoltà di parlare.
4. Nella discussione di ogni argomento ciascun Consigliere può prendere la parola una sola volta.
5. Non è consentito rimandare ad altra seduta la continuazione di un intervento iniziato.
6. Se il Presidente abbia richiamato due volte all'argomento in discussione un oratore che seguiti a discostarsene, può togliergli la parola.

ART. 35
(Richiamo al Regolamento per mozione d'ordine o per fatto personale)

Modifica apportata con deliberazione di Consiglio n. 56 del 9.05.2003

"ART. 36
(Durata degli interventi)

1. Gli oratori debbono parlare, stando in piedi, rivolti al Presidente.
2. La durata di ciascun intervento non può superare i 60 minuti tranne che per gli atti fondamentali del Consiglio, per i quali la durata massima viene fissata in 120 minuti."

IL SEGRETARIO CAPO
(Dott. Le[illegible])

1. Durante la discussione è sempre concessa la parola ai Consiglieri per richiamo al regolamento, per mozione d'ordine o per fatto personale.
2. Sul richiamo al Regolamento o all'ordine del giorno decide il Presidente, ma se il Consigliere che ha effettuato il richiamo insiste, la questione è posta in votazione.
3. Prima della votazione possono intervenire per dieci minuti un Consigliere a favore ed uno contro. Il Consiglio decide con votazione palese.
4. E' fatto personale l'essere intaccato nella propria condotta o il sentirsi attribuire opinioni contrari a quelle espresse. Chi chiede la parola per fatto personale deve indicare in che cosa tale fatto consista. Il Presidente decide, ma se l'interessato insiste, decide il Consiglio senza discussione, con voto palese.
5. Non è ammesso, sotto pretesto di fatto personale ritornare su una discussione chiusa o discutere e apprezzare i voti del Consiglio.

ART. 36
(Durata degli interventi)

1. Gli oratori debbono parlare, stando in piedi, rivolti al Presidente. MODIFICATO
2. Salvo i casi per i quali sia espressamente prevista una diversa durata, ciascun intervento non può superare i dieci minuti. Nel caso però di lettura del discorso, la durata è sette minuti.
3. Gli interventi relativi a questioni procedurali non possono superare i cinque minuti.

ART. 37
(Inosservanza delle prescrizioni del Regolamento)

Il Consigliere che nel corso dell'intervento venga meno alle prescrizioni del presente Regolamento o che turbi l'ordinato svolgimento dei lavori viene richiamato dal Presidente; dopo un secondo richiamo all'ordine, il Presidente può togliergli la parola.

ART. 38
(Tumulto in aula)

Quando sorga un tumulto nell'aula e risultano vani i richiami del Presidente, questi può sospendere la seduta allontanandosi; se il tumulto continua in sua assenza o al suo rientro in aula e nei casi gravi, toglie la seduta.

ART. 39
(Questioni pregiudiziali e richieste di sospensiva)

1. E' questione pregiudiziale la questione posta da uno o più Consiglieri, con la quale per motivi di fatto o di diritto, si esclude che si possa deliberare sull'argomento in trattazione.
2. E' proposta di sospensiva la proposta di uno o più Consiglieri di sospendere o rinviare ad altra seduta l'esame dell'argomento in trattazione.
3. Sulla questione pregiudiziale e sulla proposta di sospensiva hanno diritto di intervenire, per non più di dieci minuti il proponente e un Consigliere per ciascun gruppo.
4. La questione pregiudiziale e le proposte di sospensiva devono essere discusse e votate prima che si proceda alla votazione dell'oggetto al quale si riferiscono.

ART. 40
(Presentazione, discussione e votazione sugli emendamenti e subemendamenti)

1. Gli emendamenti sono proposte di aggiunte o modifiche o soppressioni al testo del documento da porre in votazione.
2. I subemendamenti sono proposte di modifiche agli emendamenti.
3. Gli emendamenti e i subemendamenti devono essere presentati dai Consiglieri presso la Segreteria Comunale entro le 24 ore precedenti la seduta di Consiglio. Sugli stessi devono essere acquisiti i pareri preventivi dei funzionari responsabili giusta previsione in tal senso dell'art. 53 della Legge 142/90, come recepita in Sicilia dalla L.R. n. 48/91.
4. Possono essere presentati emendamenti e subemendamenti anche nel corso della seduta consiliare ove sono iscritte all'ordine del giorno le relative proposte di deliberazione. In tal caso , qualora il Consiglio Comunale lo ritiene, si potrà disporre un rinvio della trattazione degli emendamenti, allo scopo di acquisire i pareri dei funzionari responsabili di cui all'art. 53 della Legge 142/90. In mancanza di tale rinvio, gli emendamenti e i subemendamenti, decadono ad ogni effetto di legge.
5. La discussione sugli argomenti, capitoli o voci della proposta e sugli emendamenti e subemendamenti inizia dopo la chiusura della discussione generale.
6. Ciascun Consigliere, anche se non ha proposto emendamenti o subemendamenti, può intervenire nella discussione per non più di dieci minuti.
7. Chiusa la discussione, il Presidente del Consiglio mette in votazione prima i subemendamenti poi gli emendamenti ai quali i subemendamenti si riferiscono.
8. Se i subemendamenti e gli emendamenti sono approvati, il testo del documento si intende posto in votazione con le modifiche, aggiunte e soppressioni dovute all'approvazione degli emendamenti e subemendamenti. I subemendamenti anche se approvati decadono se gli emendamenti ai quali si riferiscono sono respinti.

Sul testo definitivo vengono acquisiti i pareri dei funzionari comunali di cui all'art. 53 della Legge 142/90.
In sede di approvazione finale della proposta, munita dei pareri di cui sopra, non sono ammessi ulteriori emendamenti di qualsiasi natura.

9. Nella votazione degli emendamenti la precedenza è data a quelli soppressivi. Non sono ammessi subemendamenti soppressivi. Non sono ammessi, altresì, emendamenti e subemendamenti se contrastano con precedenti deliberazioni adotatte dal Consiglio.
10. La discussione sugli articoli, capitoli e voci è consentita solo se sono stati presentati emendamenti al testo del documento da porre in votazione.

ART. 41
(Illustrazione e votazione dell'ordine del giorno)

1. Prima che si chiuda la discussione generale, ogni consigliere può presentare ordine del giorno concernenti l'argomento in discussione.
2. Il proponente può illustrare l'ordine del giorno per non più di dieci minuti. Gli ordini del giorno sono illustrati e votati prima di procedere alla votazione finale del documento al quale si riferiscono, seguendo l'ordine della presentazione.
3. Non possono proporsi, sotto qualsiasi forma, ordine del giorno contrastanti con deliberazioni precedentemente adottate dal Consiglio sull'argomento in discussione.
4. Non si procede alla votazione dell'ordine del giorno se il proponente dichiara di rinunciarvi.

ART. 42
(Chiusura della discussione)

Il Presidente, dopo che hanno parlato tutti i consiglieri iscritti e, se del caso, il proponente, dichiara chiusa la discussione.

ART. 43
(Sistemi di votazione)

1. Le votazioni possono effettuarsi in forma palese o segreta. Normalmente si adotta la forma palese.
2. Il voto è sempre personale; non sono ammesse deleghe.

ART. 44
(Votazione palese)

1. La votazione palese ha luogo per alzata e seduta, per appello nominale.
2. Il metodo di votazione palese è scelto di volta in volta dal Presidente.

ART. 45
(Controprova)

1. La votazione per alzata e seduta è soggetta a controprova se questa è richiesta da almeno tre consiglieri o quando esiste discordanza tra gli scrutatori sui risultati.
2. Non è consentito l'ingresso in aula ai consiglieri che non erano presenti al momento della votazione alla quale la controprova si riferisce.

ART. 46
(Votazione per appello nominale)

1. Alla votazione per appello nominale si fa ricorso quando ne facciano richiesta almeno tre consiglieri o per determinazione del Presidente.
2. Il Presidente indica preventivamente il significato del <SI> e del <NO>.
3. L'appello nominale è fatto dal Segretario seguendo l'ordine alfabetico dei Consiglieri, ciascuno dei quali deve rispondere soltanto <SI> o <NO> ovvero <ASTENUTO>.
4. Esaurito l'appello, si rifà la chiamata di coloro che non sono risultati presenti.
5. Se anche uno solo dei proponenti la votazione per appello nominale non risulta in aula all'atto della votazione stessa, la richiesta si intende ritirata.

ART. 47
(Votazione per scrutinio segreto)

1. E' adottato lo scrutinio segreto quando la deliberazione riguardi persone, elezioni a cariche e negli altri casi previsti dalla legge.
2. Per la nomina ad uffici distinti e per l'elezione di membri effettivi e supplenti si procede a votazione separata, salvo che la legge non disponga diversamente.
3. La votazione segreta si effettua per mezzo di apposite schede sigillate dagli scrutatori da depositare personalmente nell'urna previo appello nominale.

4. Il Presidente deve preventivamente precisare quale sia il significato del voto. Il Segretario prende nota dei votanti e nominativamente dei consiglieri che si siano astenuti.
5. Chiusa la votazione gli scrutatori effettuano lo spoglio delle schede ed il Presidente del Consiglio proclama il risultato.

ART. 48
(Annullamneto e ripetizione della votazione)

Nell'ipotesi di irregolarità e segnatamente se il numero dei voti risultasse inferiore o superiore al numero dei votanti; il Presidente del Consiglio, valutate le circostanze deve annullare la votazione e disporre che si ripeta.

ART. 49
(Dichiarazione di voto)

1. I Consiglieri, prima dell'inizio delle operazioni di voto, possono dichiarare di astenersi o dare una succinta spiegazione del proprio voto per un tempo massimo di cinque minuti.
2. Nei casi di votazione a scrutinio segreto sono ammesse soltanto dichiarazioni per indicare i motivi dell'astensione.
3. Nel caso che il Consigliere si astenga dalla votazione, perché di un interesse personale rispettto all'oggetto della deliberazione, deve allontanarsi dall'aula e chiedere del suo allontanamento sia dato atto nel processo verbale.
4. Parimenti ogni qualvolta il Consigliere si allontani dall'aula prima della votazione, ne sarà dato atto nel processo verbale.
5. Iniziata la votazione non può essere concessa la parola ad alcuno prima che ne sia proclamato l'esito.

ART. 50
(Maggioranza richiesta per l'adozione delle deliberazioni)

1. Le deliberazioni sono adottate con il voto della maggioranza assoluta dei presenti, salvo che la legge prescriva una maggioranza speciale.
2. Per l'elezione del Presidente e del Vice Presidente del Consiglio è necessario il voto favorevole della maggioranza assoluta dei Consiglieri in carica nella prima votazione. In successiva votazione è eletto il candidato che ha riportato il maggior numero dei voti.

3. Nei casi in cui la legge, al fine di assicurare la rappresentanza della minoranza, prevede, per l'elezione a cariche , il voto limitato, si intendono eletti coloro che abbiano riportato il maggior numero di voti.
4. Lo statuto del Comune e le sue eventuali modifiche sono adottate dal Consiglio, ai sensi dell'Art.4 della Legge 142/90, con il voto favorevole della maggioranza dei due terzi dei propri componenti.

ART. 51
(Proclamazione del risultato della votazione)

Il risultato della votazione è proclamato dal Presidente con la formula <il Consiglio approva> o <il Consiglio non approva>.

ART. 52
(Presentazione di interrogazioni, interpellanze e mozioni)

1. I Consiglieri, nell'esercizio delle loro funzioni di sindacato e di controllo, possono presentare interrogazioni, interpellanze e mozioni su argomenti che interessano anche indirettamente, la vita e l'attività dell'Amministrazione.
2. Possono pure rivolgere alla Presidenza raccomandazioni scritte o verbali , anche in pubblica seduta, per sollecitare provvedimenti o adempimenti relativi a pratiche in corso.

ART. 53
(Contenuto delle interrogazioni)

L'interrogazione è una domanda presentata per iscritto, anche senza motivazione, al Sindaco per sapere se un determinato fatto sia vero, se una data informazione sia pervenuta all'Amministrazione, se il Sindaco, la Giunta o il singolo Assessore intendono comunicare al Consiglio determinati fatti o documenti o abbiano preso o intendano prendere una risoluzione su oggetti determinati, o comunque per sollecitare informazioni o spiegazioni sull'attività dell'Amministrazione.

ART. 54
(Svolgimento dell' interrogazione)

1. L'interrogazione, avendo carattere informativo, non può dare luogo a discussione; ad essa risponde il Sindaco o l'Assessore al ramo.
2. L'interrogante ha diritto a replica per dichiarare se sia o non sia soddisfatto.
3. Il tempo concesso all'interrogante non può eccedere i cinque minuti.
4. Ove le interrogazioni siano firmate da più Consiglieri, il diritto di replica spetta soltanto ad uno dei firmatari.
5. L'interrogazione si intende ritirata se l'interrogante non si trovi presente nell'aula al momento in cui è posta in trattazione; può peraltro essere ripresentata.

ART. 55
(Interrogazione con richiesta di risposta scritta)

1. E' in facoltà dell'interrogante di richiedere risposta scritta che deve essere fornita entro trenta giorni dalla data di ricezione e comunque alla prima seduta di Consiglio utile.
2. La risposta all'interrogazione sarà in tutti i casi portata all'esame del Consiglio Comunale nella prima seduta utile successiva alla risposta scritta del Sindaco.

ART. 56
(Contenuto dell'interpellanza)

1. L'interpellanza consiste nella domanda fatta, per iscritto, al Sindaco, alla Giunta o al singolo Assessore circa i motivi e gli intendimenti della loro condotta.
2. Le interpellanze sono poste all'o.d.g. dopo le interrogazioni.

ART. 57
(Svolgimento dell'interpellanza)

1. Il tempo concesso all'oratore per svolgere l'interpellanza non può eccedere i dieci minuti.
2. Dopo la risposta del Sindaco o dell'Assessore l'interpellante ha diritto di replica, per non più di dieci minuti, per dichiarare se è soddisfatto o meno.
3. L'interpellanza può essere trasformata in mozione.
4. Ove l'interpellanza sia firmata da più Consiglieri il diritto di replica spetta ad uno dei firmatari per ciascun gruppo.
5. Qualora il Consiglio lo consenta, le interpellanze relative a fatti od argomenti identici o strettamente connessi, possono venire raggruppate e svolte

contemporaneamente. In tal caso il diritto di replica spetta ad uno dei firmatari di ciascuna interpellanza per ciascun gruppo.

6. L'interpellanza si intende decaduta se l'interpellante non sia presente al suo turno; può peraltro essere ripresentata.

ART. 58
(Contenuto della mozione)

1. Ogni Consigliere può presentare mozioni.
2. La mozione consiste in una proposta diretta a provocare una discussione su affari o questioni di particolare importanza ed a determinare un voto del Consiglio sui criteri che il Consiglio stesso, il Sindaco, la Giunta o un Assessore devono seguire nella trattazione dell'affare o questione.

ART. 59
(Trattazione della mozione)

1. La mozione, letta in Consiglio ai sensi delll'art. 22 deve essere posta all'o.d.g. della convocazione successiva in sessione ordinaria.
2. Qualora il Consiglio lo consenta, più mozioni relative a fatti o ad argomenti identici o strettamente connessi, possono formare oggetto di una sola discussione.
3. Sulla mozione parla per prima il proponente e possono intervenire nella discussione i Consiglieri che lo richiedono, oltre al Sindaco e agli Assessori.
4. Esaurita la discussione, la mozione viene posta in votazione.

ART. 60
(Modifiche al Regolamento)

Il Consiglio apporta modifiche ed integrazioni al presente Regolamento con voto favorevole della maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati.

ART. 61
(Norma di rinvio)

Per tutto quanto non espressamente contemplato dal presente Regolamento valgono le norme della legge sull'ordinamento degli Enti Locali in Sicilia e relativo Regolamento e successive modifiche ed integrazioni.

ART. 62
(Entrata in vigore)

Il presente Regolamento, che annulla e sostituisce quello approvato con deliberazione Consiliare n. 90 del 7 Agosto 1989, entra in vigore dopo l'approvazione dell'Organo di Controllo e successiva pubblicazione all'Albo del Comune per la durata di quindici giorni.

Modifiche apportate a termine del provvedimento n. 73 del 17.10.2000 e 83 del 21.11.2000

A-Regolamento Consiglio